

Si. N. A. T. A. S.
SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATIVI TECNICI AUSILIARI SCUOLA
Colliano (Salerno) – via Provinciale Bagni

Statuto

A= Principi generali

ART.1

E' costituito il SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATIVI TECNICI AUSILIARI SCUOLA " SI. N. A. T. A. S" sindacato apartitico nell'ambito dei principi del sindacalismo democratico delineati dalla Costituzione.

ART.2

Il SI. N. A. T. A. S. ha sede in COLLIANO (SALERNO) via provinciale, Bagni.

ART.3

Il SI. N. A. T. A. S. intende tutelare gli interessi morali, materiali e professionali del personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario nell'esercizio della loro professione in qualunque ambiente esercitata.

Il SI. N. A. T. A. S. intende, altresì, realizzare la promozione culturale e professionale del personale docente e A.T.A. mediante l'organizzazione di convegni, seminari e attività di formazione e aggiornamento, senza finalità di lucro. Per la migliore tutela dei propri iscritti Il SI. N. A. T. A. S. può aderire o federarsi ad altra organizzazione sindacale.

ART.4

Possono essere soci del sindacato i docenti e dipendenti dell'area amministrativa, tecnica e ausiliaria in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i dipendenti degli Enti locali in servizio con le stesse qualifiche nelle scuole statali. Per il personale in quiescenza la quota di iscrizione minima annuale è fissata in euro 42,00 annuale.

Le domande di iscrizione sono, di norma, preventivamente vagliate dalla Direzione Provinciale o di nucleo, se costituito, e si intendono accettate, se non sono respinte entro 30 giorni. Il SI. N. A. T. A. S. può promuovere al suo interno la formazione di gruppi sulla base di specifiche articolazioni professionali.

ART.5

I soci del Si. N. A. T. A. S. possono iscriversi o rimanere iscritti ad altre organizzazioni sindacali purché i principi statutari di tali organismi non siano contrari agli interessi della categoria.

ART. 6

Il Si. N. A. T. A. S, per l'attività sindacale, opera attualmente quale struttura organizzativa autonoma (S. O. A.) della Federazione Sindacale GILDA UNAMS. I soci con rapporto di lavoro fisso sono tenuti a pagare un contributo mensile nella misura stabilita dalla Federazione GILDA UNAMS. Il Consiglio nazionale fissa il contributo associativo del personale docente e ATA libero da un rapporto fisso di lavoro.

Il contributo mensile del personale in servizio e di quello in quiescenza deve essere versato alla Federazione Sindacale di appartenenza che, trattenuta la quota di competenza, provvede successivamente a trasferirlo sul conto corrente intestato al Si. N. A. T. A. S.

Almeno i 2/3 delle quote trasferite sono versate alle strutture provinciali che assumo la responsabilità del loro utilizzo con obbligo di rendiconto annuale. Ogni struttura provinciale si potrà dotare di un proprio Codice Fiscale

ART.7

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali che li esercitano nel rispetto del presente statuto e del regolamento di attuazione.

ART.8

Il Si. N. A. T. A. S si articola sul territorio nazionale in strutture periferiche di livello Provinciale. Le strutture periferiche a livello provinciale potranno essere costituite in presenza di almeno 26 iscritti.

Il Si. N. A. T. A. S. provinciale può designare delegazioni territoriali e di singolo istituto o di reti di Scuole denominati nuclei.

ART.9

In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene con il sistema del voto proporzionale; non è mai consentito esprimere preferenze in numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti preventivamente all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi diritto all'atto della convocazione.

All'interno del sindacato è garantita a tutti gli iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali del sindacato sono tenuti a concorrere all'attuazione delle iniziative democraticamente deliberate dagli organi nazionali e dalla Federazione sindacale di appartenenza. Gli organi associativi durano in carica quattro anni. Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali funzionano secondo Regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con il presente Statuto e non contrastanti con quello della Federazione sindacale di appartenenza.

ART.10

Organi dell'Associazione sono:

A livello provinciale:

- a) Assemblea Provinciale;
- b) Direzione Provinciale;
- c) Segretario provinciale;
- d) Collegio Provinciale per il controllo dei Conti;
- e) tesoriere provinciale.

A livello Regionale

- f) Consulta dei Segretari provinciali;

A livello Nazionale:

- g) Assemblea Nazionale;

- h) Il Consiglio Nazionale;
- i) La Direzione Nazionale;
- l) L' Esecutivo Nazionale;
- m) Il Segretario Nazionale;
- n) Il Collegio dei Proviviri;
- o) Il Collegio per il Controllo dei Conti;
- p) Il Tesoriere nazionale.

B = Organi a livello nazionale

ART.11

L'Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano del Sindacato, delibera la linea politica e stabilisce le forme organizzative e le modalità funzionali dell'organizzazione. L'assemblea Nazionale delibera altresì l'adesione o la revoca ad altra organizzazione sindacale.

E' costituita dai delegati delle province in proporzione al numero degli iscritti.

Per il primo delegato occorrono almeno 40 iscritti. Ogni ulteriore delegato viene assegnato ogni 40 iscritti a frazioni superiori a 25. Ogni quattro anni, in occasione del rinnovo degli Organi, assume la funzione di congresso ordinario del sindacato che è indetto dal Segretario nazionale, sentita la direzione nazionale. L'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale delibera validamente con la presenza del 50 % + 1 degli aventi diritto. Elege il Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio dei Proviviri e quello per il Controllo dei Conti.

ART.12

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e dell'Assemblea nazionale che lo elegge e si può articolare in Commissioni di Studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica.

Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base.

Il Consiglio nazionale ha, in particolare, il compito di:

-vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico del Sindacato;

-designare i rappresentanti della organizzazione presso Enti e Commissioni;

-fissare i criteri per i distacchi e le aspettative sindacali.

Il Consiglio nazionale è composto da 15 membri, compreso il Segretario Nazionale che lo presiede, viene eletto dall' Assemblea nazionale con le modalità indicate nell'art. 9 del presente Statuto, si riunisce di norma ogni tre mesi e/o ogni qual volta lo ritenga opportuno il Segretario nazionale o lo richieda la metà dei componenti.

Il Consiglio Nazionale per gravi irregolarità può commissariare gli organi operanti a livello provinciale.

In caso di accertata e prolungata inattività di una sede provinciale, il Consiglio Nazionale potrà deliberare interventi surrogatori.

Il Consiglio ratifica entro 30 giorni a pena di decadenza il commissariamento degli organi provinciali deliberato, in caso di urgenza, dalla Direzione Nazionale.

Avverso la decisione di commissariamento è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Proviviri che, con procedura d'urgenza, si pronuncia entro trenta

giorni dalla data del ricorso. Il Consiglio nazionale si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art.13

La Direzione Nazionale delibera, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio nazionale, in merito alle iniziative dell'Associazione, di cui coordina, a livello nazionale, le attività. La Direzione Nazionale elegge al proprio interno, con singola votazione, tre vice segretari ed il tesoriere Nazionale. Il primo vice segretario assume funzione vicaria. Il Segretario Nazionale, i vice Segretari ed il tesoriere nazionale costituiscono l'Esecutivo nazionale.

La Direzione Nazionale predispone il Bilancio Consuntivo, il Bilancio di previsione che sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale.

La Direzione Nazionale delibera annualmente sui distacchi e aspettative nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

La Direzione Nazionale, in caso di gravi ed accertate irregolarità relativamente al funzionamento delle sedi periferiche, alle violazioni dello Statuto o del Regolamento nazionale, o alla gestione amministrativa, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio nazionale, stabilisce la decadenza degli organi, delibera la nomina di un Commissario straordinario, il quale, nei termini fissati dalla Direzione Nazionale, provvederà alla ricostituzione degli organi statutari. Identica procedura si applica in caso di vacanza di funzionamento degli organi statutari elettivi. Avverso la decisione della Direzione nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri che, con procedura d'urgenza, si pronuncia entro trenta giorni dalla data del ricorso.

ART.14

Il Segretario Nazionale coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari collegiali nazionali. Convoca e presiede il Consiglio nazionale, di cui è componente di diritto, e la Direzione Nazionale. È il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Direzione nazionale. Al Segretario Nazionale è attribuita la funzione di Rappresentante Legale. Il Segretario Nazionale può avvalersi di tecnici, legali e personalità del mondo culturale, per la più idonea attuazione delle finalità del Sindacato. Questi possono anche non fare parte della Direzione Nazionale. Il Segretario Nazionale può temporaneamente ed eccezionalmente delegare alcune sue funzioni, a persona di fiducia, anche non facente parte della Direzione nazionale, purché iscritta al Sindacato.

ART.15

Il Tesoriere Nazionale cura le attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione. È tenuto a fare una relazione sul bilancio annuale al Consiglio nazionale.

ART.16

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti all'Associazione, è il massimo organo di garanzia dell'Associazione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale del sindacato.

Art.17

Il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti, eletto dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti, vigila sugli atti amministrativi e contabili e ne verifica la correttezza e completezza formale. Accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri fra effettivi e supplenti. Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi dell'Associazione. I membri del Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti. I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi nel Sindacato.

C= Organi a livello regionale

ART.18

In ogni capoluogo di Regione é costituita la Consulta dei Segretari provinciali del Sinatas.

I Segretari provinciali indicheranno al loro interno un portavoce che rappresenterà il SINATAS a livello Regionale nei rapporti con il Coordinatore regionale della Federazione sindacale di appartenenza.

D = Organi a livello provinciale

ART. 19

L'Assemblea Provinciale può essere di delegati o di iscritti. I delegati possono essere di scuola e/o territoriali. L'Assemblea Provinciale elegge, in proporzione al numero degli iscritti, i delegati provinciali in seno all'Assemblea Nazionale.

Per il primo delegato occorrono almeno 40 iscritti. Ogni ulteriore delegato viene assegnato ogni 40 iscritti a frazioni superiori a 25.

L'assemblea Provinciale elegge il Segretario Provinciale ed membri della Direzione Provinciale che sarà costituita da un un numero di componenti preventivamente determinato dall'Assemblea stessa; elegge inoltre il Collegio provinciale dei Probiviri e il Collegio Provinciale per il Controllo dei Conti.

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti in attività di servizio risultanti dal tabulato del tesoro conosciuto al momento della votazione ed i soci in quiescenza che risultano aver pagato la quota annuale. In prima convocazione L'Assemblea Provinciale risulta validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto o di tanti delegati che rappresentano la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione risulta validamente costituita qualunque sia il numero di iscritti e/o di delegati.

ART.20

La Direzione Provinciale, presieduta dal Segretario Provinciale, rende esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale. La Direzione Provinciale elegge al suo interno il Tesoriere provinciale, il Vicesegretario Provinciale.

ART.21

Il Segretario Provinciale, eletto dall'assemblea Provinciale con modalità definite nei regolamenti provinciali, coordina le attività provinciali secondo i deliberati degli organi statutari collegiali provinciali. Convoca e presiede la Direzione Provinciale. Ha la rappresentanza legale del sindacato in ambito provinciale.

E = Patrimonio

ART.22

Il patrimonio del Si. N. A. T. A. S. è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di proprietà del sindacato;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote d'iscrizione trasferite dalla Federazione sindacale di appartenenza;
- b) dal ricavato derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
- c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Il Bilancio del Sindacato è costituito unitariamente dal Bilancio della Segreteria Generale, dai bilanci delle segreterie provinciali e dei nuclei se costituiti. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente

F = Norme generali

ART.23

Nessun compenso spetta ai componenti degli organi statutari del Si. N. A. T. A. S. fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute purché preventivamente autorizzate per iscritto dal Segretario Nazionale e documentate. Per l'autorizzazione di spese a livello provinciale, provvede il Segretario provinciale.

Il Segretario Nazionale ha diritto al rimborso, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, di tutte le spese sostenute nell'esercizio della funzione di rappresentanza.

Delle spese sostenute il Segretario Nazionale informa la Direzione nazionale ogni 3 mesi. I dirigenti che senza giustificato motivo si asterranno dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dall'incarico.

Qualora un Dirigente venga per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, Il Segretario provinciale o il Segretario Generale, rispettivamente, provvederanno entro un mese a sostituirlo con quell'iscritto che all'atto delle elezioni degli organi aveva riportato il maggior numero di voti dopo i membri eletti.

Nelle province in cui non esistono strutture periferiche del Si. N. A. T. A. S. il Segretario Nazionale può nominare un proprio fiduciario “ **Commissario**” con

l'incarico di procedere alla raccolta di iscrizioni finalizzate alla costituzione della struttura. Fino alla costituzione degli organismi statutari il Commissario svolge le funzioni del Segretario Provinciale.

G= Norme di rinvio

ART.24

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3). Il Sindacato può essere sciolto con delibera dell'Assemblea Nazionale con il voto dei 2/3 dei componenti. Gli iscritti al sindacato che senza fondato motivo o sulla base di promesse non veritiere, attuino, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, comportamenti lesivi della dignità, del prestigio e della buona reputazione dei suoi organi dirigenti nazionali o locali, sono espulsi dal Sindacato mediante provvedimento della Direzione Nazionale. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti e dello statuto della Federazione a cui il Si. N. A. T. A. S. ha aderito .

Approvato dall'Assemblea Nazionale del Sinatas tenutasi a Milano in data 27.11.2017.

Il Segretario
Dott. Ernesto Cupo

IL PRESIDENTE
Silvio Mastrolia